

STUDIO MENGUCCI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

*Consulente Tributario
Revisore Legale*

Filippo Mengucci

*Avvocato
Dottore Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale*

Francesco Mengucci

*Dottore Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale*

Roma, 07/08/2020

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Fiscale
Soggetti Residenti all'Estero
loro indirizzi

informativa per la clientela
Prot. N. 422/F/2020

1L4

OGGETTO: RESIDENTI ESTERI – COMUNICAZIONI ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2020

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, è stato pubblicato sul sito del Mef il decreto del 22 luglio scorso che fa slittare al **30 settembre** la scadenza per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati finanziari dei conti per i **cittadini contribuenti residenti** all'estero.

Siamo nel campo dello scambio automatico di informazioni nel settore fiscale. Per l'Italia la normativa di riferimento è il decreto del ministro delle Finanze 28 dicembre 2015 di attuazione della legge 18 giugno 2015 n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE.

Con il nuovo decreto, presto in Gazzetta Ufficiale, il termine che scadeva il 30 giugno è slittato al 30 settembre prossimo ed è stata rinviata anche la data di scadenza per la comunicazione delle Entrate alle altre amministrazioni finanziarie estere al **31 dicembre 2020**. Sullo scambio di informazioni fiscali la pandemia ha avuto un chiaro effetto di rallentamento.

Il rinvio per gli intermediari era già stato annunciato dal ministero dell'Economia. La tracciatura dei conti resta retroattiva dall'anno 2018. Il decreto datato 22 luglio 2020 quindi **sposta di tre mesi la scadenza**.

Siamo nel campo dello scambio automatico di informazioni fiscali previsto dalla normativa europea Dac (Directive on administrative cooperation) e da quella Ocse denominata Crs (Common reporting standard). In particolare per l'Italia la normativa di riferimento è il decreto del ministro delle Finanze 28 dicembre 2015 di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Con il nuovo decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il termine che scadeva il 30 giugno è stato spostato per gli intermediari finanziari al 30 settembre 2020 ed è stata rinviata anche la data di scadenza per la comunicazione delle Entrate alle altre amministrazioni finanziarie estere al 31 dicembre 2020.

Lo stesso MEF con comunicato stampa del 30 giugno scorso aveva già annunciato che avrebbe differito il termine, a causa dell'emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Covid 19.

Il precedente termine per il reporting del 2019 scadeva proprio lo stesso giorno. In questo modo il Mef ha quindi dato seguito a quanto già approvato dal Consiglio Ue rinviando altresì anche l'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione di operazioni fiscali sospette sempre a causa della crisi pandemica.

A livello internazionale le richieste di proroga e lo scambio di consensi è avvenuto attraverso la notifica al segretario generale Ocse, e, per i Paesi del G5, al Dipartimento del Tesoro Usa che ha accettato la proroga. Il Consiglio Ue ha inoltre previsto la possibilità di prorogare il periodo di differimento ancora una volta, per un massimo di altri tre mesi, qualora l'evoluzione della pandemia di Coronavirus non si risolva ovvero si aggravi .

La pandemia ha avuto un chiaro effetto di rallentamento sullo scambio di informazioni fiscali. Reciprocamente anche le altre amministrazioni estere stanno prorogando i termini di comunicazione per i contribuenti residenti italiani che detengono conti all'estero. Le proroghe però riguarderanno solo le scadenze degli obblighi di notifica e comunicazione. Per tutti gli operatori interessati dalla normativa che coincidono con i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio Ue, l'applicazione e la tracciatura dei conti rimarrà retroattiva; infatti, gli intermediari, i contribuenti ed i professionisti obbligati alla comunicazione dei dati fiscali dovranno comunque trasmettere all'Agenzia, in un'unica soluzione, tutte le informazioni sui conti relative al 2018, anche se con le proroghe concesse.

Ci si interroga ora quali saranno i riflessi delle proroghe: i contribuenti avranno più tempo per regolarizzare eventuali posizioni non dichiarate ma soprattutto ritorna attuale il dibattito sulla eventuale riapertura della voluntary disclosure.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti

Studio Mengucci